



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il giudice designato, Francesco Bartolotti,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai sensi degli artt. 65 e ss. C.C.I.I. da parte di Giada VELLA, con ricorso depositato a mezzo del Gestore della Crisi, dr. Gianni PERBELLINI in data 19.12.2023

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la proposta con piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 19.12.2023 dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC di Verona, dr. Gianni PERBELLINI

vista la relazione particolareggiata del piano depositata dal Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 70 sesto comma C.C.I.I.;

ritenuta la propria competenza *ex art. 27 CCII*;

osservato:

- che la proposta è stata depositata da soggetto qualificabile come consumatore, non assoggettato né assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; ricorre dunque la sussistenza del presupposto soggettivo per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi promosso;
- che ricorre lo stato di sovrindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) C.C.I., avuto riguardo al reddito mensile della parte ricorrente, alla mancanza di un apprezzabile attivo patrimoniale liquidabile ed all'entità della complessiva esposizione debitoria;
- che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 67-68 C.C.I.;
- che la parte ricorrente ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- che in atti vi è l'attestazione, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (dr. Gianni PERBELLINI), di completezza ed attendibilità della documentazione depositata, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.;
- che non emerge la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

- che deve invero rilevarsi come non risulti chiaro il criterio di determinazione del credito preteso verso la parte ricorrente da PALLADIO LEASING s.p.a. (ora SELMABIPPIEMME LEASING s.p.a.), tenuto conto dell'entità dell'importo ingiunto con li decreto ingiuntivo notificato in data 14.09.2012 (€ 87.488,90, oltre interessi di mora e spese del monitorio) rispetto a quella del precetto notificato in data 30.05.2016 (per € 184.078,25); deve quindi invitarsi l'OCC a interloquire con il creditore, acquisendo copia del contratto di leasing e della garanzia/coobbligazione assunta dalla odierna parte ricorrente, nonché prospetto del calcolo degli interessi applicati, al fine di verificare la correttezza degli importi pretesi; in caso di riscontro di erroneo calcolo della somma pretesa dal creditore, l'OCC è invitato a verificare con questi una soluzione concordata in ordine all'ammontare complessivo del credito, tenuto conto altresì dei limiti di esigibilità e di soddisfazione comunque emergenti nel caso di specie;

p.q.m.

- 1) DISPONE che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito *web* del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori; nella comunicazione che precede, l'O.C.C. indicherà altresì ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- 2) DISPONE che tutti i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto 1), comunichino all'O.C.C. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; si precisa che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- 3) ASSEGNA ai creditori termine di venti giorni a partire dalla comunicazione dell'O.C.C. di cui al punto 1) per presentare osservazioni - da inviare all'O.C.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata da questi precedentemente comunicato - sia in relazione al piano sia in relazione alle misure sospensive accordate;
- 4) DISPONE che l'O.C.C., prima di comunicare proposta e piano ai creditori provveda alle verifiche indicate in parte motiva e ad apportare le eventuali conseguenti modifiche al piano e alla proposta;
- 5) DISPONE che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per osservazioni di cui al punto 3), sentito il debitore, riferisca al giudice sulle osservazioni eventualmente presentate e proponga le modifiche al piano che ritenesse necessarie;

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 28/12/2023

Il giudice delegato
Francesco Bartolotti